

ATHORA FUTURO PREVIDENZA

Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo

Fondo Pensione

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Data ultimo aggiornamento: 03 luglio 2023

IL CONTRATTO È REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO “CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI” COORDINATO DALL’ANIA.

I TESTI DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SONO STATI REALIZZATI, CON L’OBIETTIVO DI FACILITARNE LA LETTURA E LA CONSULTAZIONE, UTILIZZANDO UN LINGUAGGIO IL PIÙ POSSIBILE SEMPLICE E DI UTILIZZO COMUNE. IL TESTO È STATO CORREDATO DI ALCUNI ESEMPI PRATICI PER FACILITARE LA COMPrensIONE DEI PASSAGGI PIÙ COMPLESSI.

ATHORA FUTURO PREVIDENZA

INDICE

		pag.
PARTE I	FASE DI ACCUMULO	
Art. 1	OGGETTO DEL CONTRATTO	1
Art. 2	OBBLIGHI DELL'IMPRESA	1
Art. 3	PRESTAZIONI ASSICURATE	1
Art. 4	LIMITAZIONI PRESTAZIONE CASO MORTE AGGIUNTIVO	2
Art. 5	DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE	3
Art. 6	MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	3
Art. 7	RIPENSAMENTO, RECESSO	3
Art. 8	DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO	3
Art. 9	CONTRIBUTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI	4
Art. 10	MODALITÀ DI VERSAMENTO	4
Art. 11	DETERMINAZIONE DEL CAPITALE	4
Art. 12	VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI	5
Art. 13	I COMPARTI	5
Art. 14	SPESE	6
Art. 15	OPERAZIONI DI SWITCH/RIALLOCAZIONE DELL'INVESTIMENTO	6
Art. 16	INTERRUZIONE E RIPRESA DEI CONTRIBUTI	6
Art. 17	TRASFERIMENTI	7
Art. 18	RISCATTO	7
Art. 19	ANTICIPAZIONI	8
Art. 20	PAGAMENTI DELL'IMPRESA	8
Art. 21	CEDIBILITÀ, SEQUESTRABILITÀ, PIGNORABILITÀ	11
Art. 22	TRASFORMAZIONE	11
Art. 23	TASSE E IMPOSTE	11
Art. 24	FORO COMPETENTE	11
PARTE II	RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)	
Art. 1	COS'È	1
Art. 2	QUALI REQUISITI SONO NECESSARI	1
Art. 3	COME VIENE DETERMINATA	1
Art. 4	MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA RITA	2
Art. 5	REVOCA DELLA RITA	2
Art. 6	REGIME FISCALE (RITA)	2
PARTE III	FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA	
Art. 1	DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA	1
Art. 2	DATA DI DECORRENZA DELL'EROGAZIONE	1
Art. 3	MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA	1
Art. 4	FASE DI EROGAZIONE	3
Art. 5	COEFFICIENTI DI CONVERSIONE, BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE	3
Art. 6	RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI	3
ALLEGATO 1	CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	
ALLEGATO 2	TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA	
ALLEGATO 3	REGOLAMENTI	

Per una maggior chiarezza espositiva nelle presenti Condizioni di Assicurazione abbiamo individuato delle diverse evidenze del testo, quindi troverai:

- Il **grassetto sottolineato**, per evidenziare le limitazioni, le avvertenze, perdite di diritti, gli oneri a carico dei soggetti di polizza.



- L'icona con sfondo di colore azzurro, per introdurre esemplificazioni riportate in calce agli articoli o in appendice.

- La scritta evidenziata **DEFINIZIONE**, con sfondo azzurro, per introdurre definizioni ricorrenti nel testo che hanno una regola utile da ricordare.

PARTE I – FASE DI ACCUMULO

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

ATHORA FUTURO PREVIDENZA è un Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione- e prevede, a fronte di una successione di contributi versati dall'aderente, l'impegno di Athora Italia di pagare una prestazione pensionistica complementare alla data in cui l'aderente matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, di seguito "Decreto").

Il contratto si articola in due fasi:

- un periodo di versamento di contributi, definito **FASE DI ACCUMULO**,
- un periodo di erogazione della rendita, definito **FASE DI EROGAZIONE**.

Art. 2 - OBBLIGHI DELL'IMPRESA

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente dal Modulo di adesione, dalle presenti Condizioni generali di contratto comprensive dei Regolamenti dei Fondi interni assicurativi e della Gestione separata, dal Regolamento del Piano Individuale Pensionistico di tipo assicurativo – Fondo pensione, dalla Lettera contrattuale di conferma e dalle eventuali Appendici al Contratto, firmate dall'Impresa stessa. Per tutto quanto non espressamente qui regolato, valgono le norme di legge applicabili.

Art. 3 - PRESTAZIONI ASSICURATE

Athora Italia, nella FASE DI ACCUMULO, a fronte del versamento dei contributi, si impegna a corrispondere:

- una prestazione pensionistica, in caso di vita dell'Aderente che, al termine della Fase di Accumulo, abbia maturato il diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza, come indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" al verificarsi della cessazione dell'attività lavorativa, nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI PENSIONISTICHE";
- una prestazione in caso di decesso dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, come indicato al successivo articolo "PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO".

3.1 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

Se l'Aderente è in vita, al termine della Fase di Accumulo è previsto il pagamento di una **rendita annua vitalizia** rivalutabile pagabile in rate posticipate - **prestazione pensionistica** -, che si ottiene applicando al montante finale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da erogare sotto forma di capitale, i coefficienti di conversione in rendita riportati nell'Allegato 2.

La rendita vitalizia:

- è pagabile in via posticipata con la rateazione scelta dall'aderente (annuale, semestrale, trimestrale, e mensile), non modificabile nel corso dell'erogazione,
- non può essere riscattata durante il periodo di erogazione,
- cessa con l'ultima rata in scadenza prima del decesso dell'aderente.

L'aderente ha la facoltà di chiedere il pagamento della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti¹ previsti dalla specifica normativa di settore in vigore tempo per tempo. La prestazione in forma di capitale è pari al valore della posizione individuale al termine della fase di accumulo.

Inoltre, su richiesta dell'Aderente **che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, che cessi l'attività lavorativa e maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione, nonché abbia maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza**, Athora Italia si impegna a corrispondere una **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)** decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

¹ Attualmente il D. Lgs. n. 252/2005 prevede che la prestazione possa essere pagata in forma di capitale fino a un massimo del 50% del montante finale accumulato. La stessa può essere pagata in forma di capitale al 100% se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale è inferiore al 50% dell'assegno sociale INPS.

La rendita temporanea consiste nell'erogazione frazionata, per il periodo richiesto, di un capitale determinato dall'Aderente e pari all'importo complessivo del montante accumulato sulla sua posizione individuale o a parte dello stesso. La rendita anticipata è altresì riconosciuta all'Aderente lavoratore che abbia maturato almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari e che risulti inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi nonché maturi l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine di 24 mesi. Si rimanda ai successivi articoli per maggiori dettagli.

Il montante maturato nel corso e al termine della Fase di Accumulo viene progressivamente costituito in funzione dei contributi versati e degli eventuali versamenti aggiuntivi corrisposti dall'Aderente nel corso di questa fase, ed è determinato in base ai Comparti scelti dall'Aderente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione o nel corso della Fase di Accumulo.

Tale montante è pari alla somma dei seguenti importi:

- controvalore del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse alla data di scadenza della Fase di Accumulo;
- capitale assicurato, relativo ai contributi investiti nella Gestione Interna Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE costituito dai contributi versati al netto dei costi, rivalutato alla data di scadenza della Fase di Accumulo secondo la "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" (Allegato 1) delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
- Per i contributi investiti nella Gestione Interna Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE l'Impresa garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo **riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%**.

3.2 - PRESTAZIONI ASSICURATE IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PRIMA DEL PENSIONAMENTO

In caso di decesso dell'Aderente in qualsiasi epoca esso avvenga prima della scadenza della Fase di Accumulo, qualunque ne sia la causa e senza limiti territoriali, viene corrisposto ai Beneficiari **il valore di riscatto della posizione individuale**.

Tale prestazione è determinata in base ai Comparti scelti dall'Aderente al momento della sottoscrizione o nel corso della durata del Piano ed è pari alla somma dei seguenti importi:

- a) Per la componente investita nella Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE, il capitale assicurato rivalutato dall'ultima ricorrenza annua fino alla data di pervenimento della denuncia della morte dell'Assicurato in base alla misura annua di rivalutazione applicata e al netto delle eventuali rate di rendita integrativa eventualmente corrisposte. Per il Capitale investito in questa componente, Athora Italia garantisce la conservazione del Capitale Assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un Tasso Minimo Garantito pari allo 0%.
- b) per la componente investita nei Fondi Interni Assicurativi, il controvalore delle quote calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del secondo giorno di Borsa aperta successivo alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso;
- c) un capitale Caso Morte Aggiuntivo ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) la percentuale di maggiorazione indicata nella Tabella che segue, determinata in funzione dell'età dell'Aderente alla data del decesso:

Età dell'Aderente al decesso	Percentuale di maggiorazione
Fino a 39 anni	5,00%
Da 40 a 54 anni	2,00%
Da 55 a 64 anni	1,00%
Oltre 65 anni	0,00%

Il Capitale caso morte aggiuntivo non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

Art. 4 - LIMITAZIONI DEL CAPITALE CASO MORTE AGGIUNTIVO

Il Capitale caso morte aggiuntivo di cui alla lettera c) del precedente punto, non verrà erogato qualora il decesso dell'Aderente avvenga:

- a) **entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto;**
- b) **entro i primi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto e sia dovuto a infezione da HIV, sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata;**

sia causato da:

- **dolo dell'Aderente o dei Beneficiari;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a delitti dolosi;**
- **partecipazione attiva dell'Aderente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la Garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Aderente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;**
- **incidente di volo, se l'Aderente viaggia consapevolmente a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;**
- **suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore del Contratto (data di decorrenza), o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione del Contratto stesso;**
- **stato di ubriachezza/ebbrezza: qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore a quello stabilito dal Codice della Strada ed il decesso avvenga alla guida di un veicolo; in ogni altro caso qualora il tasso alcolemico presente nel sangue risulti essere superiore**

a 0,8 grammi litro;

- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- decesso dovuto o correlato al soggiorno in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiare Sicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;
- decesso avvenuto in un qualunque paese in cui viene dichiarato lo stato di guerra, durante il periodo di soggiorno dell'Assicurato. La garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni, tempo necessario per l'evacuazione previsto dalle Autorità Italiane. Trascorso tale termine la garanzia viene comunque presentata previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare che non vi è un nesso causale tra lo stato di guerra ed il decesso.

La limitazione di cui alla lettera a) non verrà applicata qualora il decesso dell'Aderente entro i primi 6 mesi sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro - spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la data di decorrenza;
- di infortunio – intendendosi per tale l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso – avvenuto dopo la data di decorrenza.

Il "periodo di carenza" resta attivo in caso di epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS). Il periodo di carenza decade nel caso in cui l'assicurato si sottoponga ai test medici previsti dal Sistema Sanitario Nazionale che attestino la negatività del soggetto alla pandemia.

Art. 5 - DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Le dichiarazioni dell'Aderente devono essere veritiere, esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o non veritiere possono limitare o escludere del tutto il diritto alla prestazione assicurativa.

L'Aderente deve aggiornare in corso di contratto anche eventuali cambiamenti di residenza.

L'inesatta indicazione dell'età dell'Aderente comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale delle somme dovute.

Art. 6 - MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DECORRENZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

Il contratto si considera perfezionato e quindi concluso a condizione che sia stato effettuato il pagamento del premio e sottoscritto il Modulo di Adesione– allegato alla Nota Informativa – presso il Distributore; tale data è da considerarsi la data di adesione.

In termini generali, a condizione che sia stato effettuato il primo versamento - indipendentemente dalla frequenza prescelta - e sottoscritto il Modulo di Adesione, le prestazioni di cui all'Art.3, sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato sulla Polizza **quale data di decorrenza**.

La data di decorrenza coincide con una delle quattro date di valorizzazione fisse in ciascun mese (2, 9, 16, 25 di ciascun mese), ossia con la data di valorizzazione successiva alla data di disponibilità da parte della Compagnia del pagamento del primo contributo o del bonifico a cura della Forma Pensionistica Complementare di provenienza nel caso di trasferimento, purché questa data sia antecedente di almeno 2 giorni lavorativi (di borsa aperta) dalla data di valorizzazione, altrimenti la data di valorizzazione seguente.

La prima contribuzione deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di adesione; in caso di inadempimento, l'Impresa ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della **clausola risolutiva espressa**, salvo che lo stesso non provveda a effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 7 - RIPENSAMENTO, RECESSO

L'Aderente ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro trenta giorni dal momento della conclusione del Contratto come disciplinato dall'Art. 6 che precede.

Il valore restituito sarà pari a:

- qualora la richiesta di recesso **pervenga all' Impresa antecedentemente alla data di decorrenza del contratto, il contributo eventualmente versato;**
- qualora la richiesta di recesso **pervenga all'Impresa dopo il giorno della data di decorrenza del contratto**, la somma dei seguenti due importi:
 - l'eventuale parte di **premio investito nella Gestione Interna Separata;**
 - l'eventuale premio, **destinato al o ai Fondi Interni Assicurativi**, maggiorato o diminuito della differenza fra il valore unitario delle quote al giorno di riferimento per operazioni di disinvestimento, ossia quello che coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di ricevimento della richiesta, purché la data di esecuzione sia antecedente di almeno due giorni alla data di valorizzazione, altrimenti alla seconda.

Art. 8 - DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO

La Fase di Accumulo, che inizia con la conclusione del Contratto, finirà nel momento in cui l'Aderente maturerà i requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.

L'Aderente può prorogare anche oltre tale termine la durata della Fase di Accumulo secondo quanto previsto dal "Decreto".

Art. 9 - CONTRIBUTI E VERSAMENTI AGGIUNTIVI

Con la sottoscrizione del Modulo di adesione l'Aderente si impegna a versare all'Impresa dei contributi.

La contribuzione alle forme pensionistiche complementari viene attuata mediante versamento di contributi a carico dell'Aderente, cui possono eventualmente aggiungersi i contributi del datore di lavoro o del committente e quelli derivanti dal conferimento del TFR maturando.

L'entità dei contributi, per quanto riguarda la parte dei versamenti a carico dell'Aderente, viene indicata dallo stesso all'atto della sottoscrizione del Modulo di adesione, in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

L'entità dei contributi è stabilita in cifra fissa mentre, se sono in percentuale del reddito o della retribuzione, ossia variabili, essi saranno versamenti integrativi. L'Aderente, per quanto riguarda la parte dei versamenti a suo carico, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, può scegliere se corrispondere i contributi con frazionamento annuale, semestrale, trimestrale o mensile (senza applicazione di interessi di frazionamento).

Il primo contributo a carico dell'Aderente deve essere versato all'Impresa alla data di perfezionamento del Contratto e, successivamente, sempre che l'Aderente sia in vita, ad ogni ricorrenza - rispetto alla data di decorrenza del Contratto - a seconda della periodicità di versamento prescelta.

Non è previsto un importo minimo per i contributi.

I contributi successivi vengono fatti confluire nei Comparti nei quali risultano destinati in quel momento i contributi già corrisposti dall'Aderente.

Nel corso della fase di accumulo è facoltà dell'Aderente variare in qualunque momento la misura e/o la periodicità dei contributi ricorrenti anche interrompendo o sospendendo i versamenti. L'Aderente ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo dopo la data di decorrenza del Contratto, versamenti aggiuntivi, sottoscrivendo specifico Modulo e le percentuali di allocazione dei versamenti nell'ambito di ogni Comparto.

A conferma della conclusione del Contratto e dell'avvenuta determinazione del capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata e/o del capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi, Athora Italia trasmette all'Aderente una Lettera Contrattuale di Conferma, **entro 10 giorni lavorativi** dalla data di decorrenza, contenente, oltre alla data di decorrenza del Contratto, l'importo del primo versamento.

L'Impresa si impegna a trasmettere annualmente all'Aderente entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione contenente informazioni dettagliate sulla forma previdenziale complementare sottoscritta, sulla posizione individuale dell'Aderente stesso, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti.

Art. 10 - MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento del primo contributo (o della prima rata dello stesso) nonché di ogni Versamento aggiuntivo deve essere effettuato mediante procedura di addebito in conto.

I contributi successivi - o le rate successive alla prima - verranno corrisposti dall'Aderente mediante procedura di addebito automatico su conto corrente. L'Aderente si impegna pertanto a compilare debitamente l'apposito modulo di autorizzazione.

Ai fini dell'attestazione dell'avvenuto pagamento sia dei contributi che degli eventuali versamenti aggiuntivi, fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di Credito e, in particolare, ai fini delle attestazioni per la deducibilità fiscale, la valuta di accredito.

Nel caso in cui si verifichi la chiusura del conto corrente bancario che l'Aderente intrattiene presso il Soggetto Incaricato, al fine di non ostacolare la prosecuzione del rapporto, l'Impresa provvede ad indicare all'Aderente possibili diverse modalità di pagamento dei contributi successivi.

Per quanto riguarda il versamento del TFR maturando e di eventuali contributi a carico del datore di lavoro, i versamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario:

- per la Banca Popolare di Bari - sul conto corrente intestato ad Athora Italia S.p.A. - IBAN IT48 S054 2404 0100 0000 1066 222
- per la Cassa di Risparmio di Orvieto - sul conto corrente intestato ad Athora Italia S.p.A. - IBAN IT51 Q062 2025 7100 0000 1002 256

specificando nella causale il "Codice Azienda" e "Cognome Nome" del/i dipendente/i ed il pagamento deve essere corredata di distinta di contribuzione da caricate su apposito portale e se i versamenti derivano da TFR maturando o da contributo a carico del datore di lavoro.

In mancanza sarà necessario un lavoro di abbinamento che può creare ritardi nell'investimento delle relative somme poiché l'investimento può essere effettuato solo quando se identificato il titolare e la natura del versamento stesso.

Art. 11 - DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

Athora Italia investe i contributi versati nei Comparti scelti dall'Aderente in base alle percentuali di investimento indicate dallo stesso al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione o, successivamente, modificati nel corso della durata della Fase di Accumulo.

La parte di montante maturato investito nei **Fondi Interni Assicurativi** viene espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi stessi.

Ai fini della determinazione del numero di quote, tutti i contributi, eventuali versamenti aggiuntivi, eventuali versamenti TFR, o eventuali trasferimenti presso il presente PIP, al netto delle SPESE eventualmente applicate, vengono divisi per il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi prescelti dall'Aderente del **giorno di riferimento per le operazioni di investimento**, come definito al successivo Art. 12.1.

In caso di investimento, anche parziale, nella **Gestione Interna Separata**, l'Impresa investe tale importo alla data di decorrenza del Contratto per il primo contributo e alla data di incasso per i successivi versamenti.

Art. 12 - VALORE UNITARIO DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI E VALORI DI RIFERIMENTO

I giorni di riferimento per le valorizzazioni delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, per le operazioni di investimento e disinvestimento, sono

settimanali a date fisse, ovvero il **2, 9, 16 e 25 di ogni mese**; in caso di festività o di sciopero si considererà il primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi pubblicato sul sito internet dell'Impresa all'indirizzo www.Athora.it.

12.1 IL GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO

DEFINIZIONE: Il **giorno di riferimento per operazioni di investimento** in quote derivanti sia da versamento del primo premio/contributo, sia dagli ulteriori versamenti, coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di avvenuto pagamento del Contraente; tra la data di valorizzazione e la data di ricevimento del Bonifico dal Contraente devono trascorrere almeno 2 giorni lavorativi.

12.2 IL GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO

DEFINIZIONE: Il **giorno di riferimento per operazioni di disinvestimento** delle quote derivanti da qualsiasi causa contrattuale (liquidazione della prestazione per il decesso dell'Assicurato, riscatti, ecc.) coincide con la prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16, 25), successiva alla data di ricevimento della richiesta, **completa di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria e prevista caso per caso in relazione all'operazione da effettuare**, purché tale data sia antecedente di almeno 5 giorni lavorativi alla data di valorizzazione, altrimenti quella successiva.



COME FUNZIONANO LE DATE DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO E DISINVESTIMENTO?

Ipotizzando che un versamento di un contributo, un trasferimento uno switch o comunque operazione di investimento, venga recepita da Athora Italia nei giorni indicati nella prima colonna, nella seconda colonna è riportata la relativa data di valorizzazione, conversione in quote:

Data di disponibilità del pagamento o dell'operazione da parte di Athora Italia	Data di investimento in quote
15/03/2024	25/03/2024
13/03/2024	*18/03/2024
01/04/2024	09/04/2024
11/04/2024	16/04/2024

*La data di valorizzazione sarebbe il 16/03/2024 ma, essendo il 16 un sabato, giorno di borsa chiuso, viene spostata al primo giorno lavorativo successivo, quindi il 18/03/24.

Ipotizzando che la data dell'operazione di disinvestimento, una liquidazione per il decesso, Riscatto, Anticipazione, ecc, sia un giorno indicato nella prima colonna, nella seconda colonna è riportata la relativa data di valorizzazione per il disinvestimento delle quote:

Data del ricevimento della richiesta di disinvestimento (riscatto, decesso, trasferimento, etc)	Data di disinvestimento delle quote
15/03/2024	25/03/2024
01/03/2024	*11/03/2024
13/03/2024	25/03/2024
01/04/2024	09/04/2024

*La data di valorizzazione sarebbe il 9/03/2024 ma, essendo un sabato, giorno di borsa chiuso, viene spostata al primo giorno lavorativo successivo, quindi il 11/03/24.

Art. 13 - I COMPARTI

Durante la fase di accumulo, la posizione individuale verrà costituita attraverso l'investimento dei contributi previdenziali (versamenti al netto dei costi) in funzione delle scelte di investimento dell'aderente, fra uno o più tra i seguenti Comparti:

- Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE
- Fondo Interno ATHORA FUTURO AZIONARIO
- Fondo Interno ATHORA FUTURO FLESSIBILE

È consentito all'Aderente scegliere uno o più Comparti tra quelli offerti dal presente Contratto, senza alcuna limitazione in ordine all'importo del contributo investito o alla numerosità dei Comparti prescelti.

In conseguenza di quanto sopra indicato, le prestazioni previste dal Contratto, nella Fase di Accumulo della prestazione previdenziale, possono essere:

- espresse in quote di Fondi Interni Assicurativi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

e/o

- contrattualmente garantite dall'Impresa ed eventualmente rivalutate annualmente in base al rendimento medio annuo della Gestione Interna Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE.

Per i contributi investiti nella Gestione interna separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE l'Impresa garantisce la conservazione del capitale assicurato per tutta la durata della Fase di Accumulo riconoscendo un **tasso minimo garantito pari allo 0%**.

Non sono presenti invece garanzie nelle altre linee di investimento.

Successivamente alla decorrenza del Contratto, l'Aderente ha la facoltà di esercitare anche contemporaneamente l'una o l'altra delle seguenti operazioni:

- a) modificare i Comparti ai quali destinare ciascun contributo successivo, eventualmente mantenendo l'allocazione del montante maturato già investito;
- b) modificare l'allocazione del montante maturato mediante nuova ripartizione dello stesso tra i diversi Comparti collegati al presente Contratto.

Per maggiori informazioni circa le modalità e le limitazioni stabilite dal presente Contratto per le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) si rinvia all'Art. 14 "OPERAZIONI DI SWITCH" che segue.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche dei comparti si rimanda ai relativi Regolamenti allegati.

Art. 14 - SPESE

Su ciascun versamento e su ogni versamento aggiuntivo l'Impresa trattiene – a titolo di caricamento – un importo percentuale pari al **2,5%** del versamento corrisposto. Gli importi di TFR conferiti al presente Piano Individuale Pensionistico, i contributi datoriali nonché gli importi trasferiti da altre Forme Pensionistiche **non saranno gravati da alcun costo di caricamento**. La percentuale di caricamento di cui sopra può essere ridotta nei casi di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, secondo quanto previsto dalle singole convenzioni.

Per maggiori informazioni circa le spese complessivamente applicate al presente contratto, si rimanda alla **SCHEDA 'I COSTI'** presente nella Nota Informativa di ATHORA FUTURO PREVIDENZA.

Art. 15 - OPERAZIONI DI SWITCH/RIALLOCAZIONE DELL'INVESTIMENTO

15.1 MODIFICA DEI COMPARTI RELATIVI AI CONTRIBUTI SUCCESSIVI

L'Aderente gratuitamente, può richiedere la modifica dei Comparti ai quali destinare ciascun contributo successivo, rispetto a quelli precedentemente scelti fermo restando quindi lo stock maturato. **È possibile effettuare un'operazione di modifica dei Comparti, per i contributi successivi, nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione al Comparto di un anno dall'iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch/Riallocazione).**

15.2 MODIFICA DEI COMPARTI RELATIVI AL CAPITALE MATURATO

L'Aderente può richiedere gratuitamente la modifica dei Comparti nei quali risulta allocato il Capitale maturato precedentemente scelti, indicando una nuova allocazione tra diversi Comparti.

L'Aderente può richiedere anche la modifica del Comparto nel quale è allocato il Capitale maturato destinato alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

L'Aderente può scegliere di allocare il Capitale maturato in Comparti differenti rispetto a quelli scelti per l'allocazione dei contributi.

È possibile effettuare un'operazione di modifica dei Comparti, per il capitale maturato, **nel rispetto di un periodo minimo di partecipazione al Comparto di un anno dall'iscrizione allo stesso ovvero di un anno dall'ultima riallocazione (switch).**

In conformità a quanto stabilito da COVIP, di conseguenza alla modifica dei Comparti, la Compagnia trasmette all'Aderente una Lettera di Conferma Sostituzione.

L'operazione di riallocazione (switch), sia il disinvestimento sia l'investimento, viene eseguita alla prima data di valorizzazione utile tra quelle previste (2, 9, 16 e 25) seguendo le regole di cui agli art. 12.1 e 12.2 rispettivamente per le operazioni di investimento e disinvestimento.

Art. 16 - INTERRUZIONE E RIPRESA DEI CONTRIBUTI

L'Aderente ha facoltà, in qualsiasi momento nel corso della Fase di Accumulo - di sospendere o di interrompere la contribuzione, per quanto riguarda la parte dei versamenti a proprio carico. A seguito della sospensione o interruzione:

- il Contratto rimane in vigore per il montante maturato investito alla data di sospensione o interruzione;
- le prestazioni previste dal Contratto continuano ad essere concesse, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione;
- il TFR maturando continua ad essere conferito nel presente Contratto, come se l'Aderente non avesse mai interrotto il versamento della contribuzione a suo carico.

Ogni richiesta di sospensione deve pervenire all'Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale rispetto alla data di decorrenza ovvero entro il giorno prima della ricorrenza annuale se la comunicazione viene effettuata presso il Soggetto Incaricato.

L'Aderente ha altresì la possibilità di riprendere, in qualsiasi momento, la contribuzione precedentemente interrotta, senza dover corrispondere i contributi arretrati.

Qualora nel corso della partecipazione al fondo l'Aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della Posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'Impresa ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, comunicando all'Aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'Aderente non provveda ad effettuare un versamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 17 - TRASFERIMENTI

17.1 TRASFERIMENTI VERSO ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L'Aderente può trasferire liberamente la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla data di adesione del Contratto.

L'Aderente può effettuare il trasferimento anche al momento della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da altro istituto.

Il Capitale oggetto di trasferimento sarà quello maturato alla data di richiesta, **al netto di una spesa fissa di 30€.**

La domanda di trasferimento ad altra Forma Pensionistica equivale alla richiesta di revoca della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata".

A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente, il capitale maturato a quel momento del trasferimento, viene calcolato sommando:

- il Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata, quale risulta alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento, ossia, rivalutato in base alla misura di rivalutazione in vigore al ricevimento della richiesta, per il tempo trascorso l'ultimo anniversario annuo fino alla medesima data di trasferimento, e al netto delle eventuali rate di rendita integrativa (RITA) eventualmente corrisposte, riscatti, anticipazioni operazioni di switch verso i Fondi Interni Assicurativi effettuate in detto periodo;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Interna Separata, derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi, o effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di trasferimento;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, completa di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria ("GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO").

Athora Italia, infatti, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento tempestivamente e comunque entro il limite massimo di 6 mesi dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione da parte del Fondo ricevente.

17.2 TRASFERIMENTI DA ALTRA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

È sempre possibile il trasferimento del montante maturato da un'altra forma pensionistica complementare. A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente l'importo trasferito, eventualmente ripartito secondo le percentuali indicate dall'Aderente, viene investito con le seguenti modalità:

- con riferimento agli importi trasferiti nei Fondi Interni Assicurativi, il capitale espresso in quote dei Fondi Interni Assicurativi viene calcolato in base al valore unitario delle quote del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento ("GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI INVESTIMENTO"), da parte dell'Impresa, dell'importo trasferito e della documentazione completa relativa al trasferimento;
- l'importo trasferito da destinare nella Gestione Interna Separata viene investito alla data di incasso da parte dell'Impresa dell'importo trasferito e di ricevimento della documentazione completa relativa al trasferimento. Il capitale assicurato verrà eventualmente rivalutato in base a quanto previsto nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", allegato 1 delle Condizioni Generali di Contratto.

All'importo trasferito non verrà applicata alcuna spesa ed il corrispondente capitale, in funzione delle percentuali di allocazione scelte dall'Aderente, andrà ad incrementare la prestazione individuale in vigore prima del trasferimento stesso.

Art. 18 - RISCATTO

L'Aderente può esercitare il riscatto totale o parziale del montante maturato nei limiti e nei casi previsti dalla Normativa (Decreto Legislativo nr.252 del 5 dicembre 2005).

La liquidazione del riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto; in caso di riscatto parziale, invece, il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Per le modalità di esercizio di tale richiesta, si rimanda al successivo Art. 20 "PAGAMENTI DELL'IMPRESA".

A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente, il valore di riscatto totale e parziale è pari alla somma:

- del Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata, quale risulta all'ultimo anniversario del Contratto (ultimo 31/12) che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione per il tempo trascorso da detto anniversario e la data indicata e al netto delle eventuali rate di rendita integrativa (RITA) eventualmente corrisposte, riscatti, anticipazioni operazioni di switch verso i Fondi Interni Assicurativi effettuate in detto periodo;
- delle eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Interna Separata, derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi, o effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, completa di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria ("GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO").

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

Il valore del riscatto parziale è determinato con gli stessi criteri previsti per il riscatto totale; l'importo del riscatto parziale è ottenuto attraverso il disinvestimento dalla Gestione Interna Separata e dai Fondi Interni Assicurativi in misura proporzionale alla ripartizione percentuale della posizione individuale maturata al momento del ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di riscatto parziale.

Art. 19 - ANTICIPAZIONI

È prevista la facoltà da parte dell'Aderente di richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata al momento della richiesta, nei limiti e nei casi previsti dalla normativa di riferimento. Ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessari per avvalersi della facoltà di anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non si sia avvalso della facoltà di esercitare il riscatto totale avendo perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare.

A seconda dei Comparti scelti dall'Aderente, il valore delle somme percepite a titolo di anticipazione è pari alla somma:

- del Capitale assicurato investito nella Gestione Interna Separata, quale risulta all'ultimo anniversario del Contratto (ultimo 31/12) che precede o coincide con la data di ricevimento della richiesta di anticipazione, rivalutato in base all'eventuale misura annua di rivalutazione in vigore nel mese di ricevimento della richiesta per il tempo trascorso da detto anniversario alla medesima data e al netto delle eventuali rate di rendita integrativa (RITA) eventualmente corrisposte, riscatti, anticipazioni operazioni di switch verso i Fondi Interni Assicurativi effettuate in detto periodo;
- delle eventuali "quote" di capitale acquisite con i versamenti confluiti nella Gestione Interna Separata, derivante da contributi ricorrenti o aggiuntivi, trasferimenti o operazioni di switch dai Fondi Interni Assicurativi, o effettuati successivamente all'ultima ricorrenza annuale, rivalutati in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di investimento e la data di ricevimento, da parte dell'Impresa, della richiesta di anticipazione;
- il controvalore delle quote dei Fondi Interni Assicurativi, calcolato moltiplicando il numero di quote per il valore unitario delle stesse del quinto giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della richiesta di trasferimento da parte dell'Impresa, completa di tutta la documentazione necessaria all'istruttoria ("GIORNO DI RIFERIMENTO PER OPERAZIONI DI DISINVESTIMENTO").

L'importo così ottenuto viene corrisposto all'Aderente al netto di una spesa fissa pari a **euro 25** e delle imposte previste dalla normativa vigente. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, mediante versamenti aggiuntivi, a scelta dell'Aderente in qualsiasi momento.

Per maggiori dettagli si rinvia al Documento sulle Anticipazioni.

Art. 20 - PAGAMENTI DELL'IMPRESA

Per chiedere la Liquidazione devono essere preventivamente consegnati alla Compagnia i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto alle prestazioni.

Per velocizzare e semplificare le operazioni di liquidazione, si consiglia di rivolgersi al distributore ossia il soggetto presso il quale era stato sottoscritto il Contratto. In alternativa è possibile contattare l'Impresa all'indirizzo specifico del presente Prodotto: PIP_Futuroprevidenza@athora.com.

ANTICIPAZIONI

Le liquidazioni relative ad anticipazioni per spese sanitarie, terapie e interventi straordinari, per acquisto della prima casa o interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per ulteriori esigenze, di cui all'Art. 13 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "ATHORA FUTURO PREVIDENZA", vengono effettuate **entro 180 giorni** dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Per i documenti necessari per le anticipazioni nei casi previsti dal Decreto (art. 28) si rinvia al **Documento sulle Anticipazioni**.

RISCATTI

Le liquidazioni relative a riscatto parziale nella misura del 50% della Posizione individuale maturata per inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 oppure in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; riscatto totale per sopravvenuta invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure in caso di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; riscatto per morte dell'Aderente nel corso della Fase di Accumulo, di cui all'Art. 12 del REGOLAMENTO DEL PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO "ATHORA FUTURO PREVIDENZA", vengono effettuate **entro sei mesi** dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

A. Per il **RISCATTO IN CASO DI DECESSO** dell'aderente prima del termine della fase di accumulo, la richiesta di liquidazione deve essere fatta da parte degli aventi diritto (beneficiari in caso di morte); è consigliabile rivolgersi al soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto **per facilitare le operazioni di identificazione degli aventi diritto, velocizzare la liquidazione ed identificare i soggetti che beneficiano della liquidazione delle somme assicurate**. In mancanza, è possibile reperire sul sito internet della società www.athora.it, nell'apposita sezione raggiungibile dalla Home Page, modulistica ed indicazioni chiare su come procedere nelle diverse casistiche. Quindi è necessario produrre:

- **Richiesta di liquidazione** sottoscritta da ciascun beneficiario contenente anche le modalità di pagamento (IBAN completo con evidenza che il beneficiario sia intestatario o cointestatario del conto), copia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale di ciascun Beneficiario, indicazione se si è persona politicamente esposta (PEP), dichiarazioni FATCA/CRS e tipo di relazione con l'Assicurato.
- **certificato di morte;**
- **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, autenticata dalle competenti autorità, atta ad identificare gli aventi diritto alla liquidazione delle prestazioni assicurate (sul sito della società è presente un fac-simile).

In caso di esistenza di testamento, deve essere presentato verbale di pubblicazione e copia dello stesso autenticata; deve essere attestato che quello presentato sia l'unico valido o l'ultimo valido e che non vi siano contestazioni, riportando data di pubblicazione e numero di repertorio.

In caso di assenza di testamento, l'atto notorio deve riportarne dichiarazione, e se i beneficiari sono "Eredi legittimi", i nominativi degli stessi con attestazione che non ve ne siano altri.

Nel riportare i nominativi di cui sopra, occorre precisare per ciascuno: Nome, data di nascita, grado di parentela.

Se tra i beneficiari vi sono minori o incapaci occorre fornire Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l'esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

Nel caso in cui il Beneficiario sia impossibilitato a recarsi presso il soggetto incaricato (intermediario) presso cui il contratto è stato sottoscritto occorre certificare che sia l'avente diritto procedendo a far sottoscrivere la Richiesta di liquidazione nell'apposito spazio per la validazione da un Intermediario abilitato e/o dalle Autorità competenti e gli allegati richiesti. Il modello potrà essere reperito sul sito della Società.

B. Per la liquidazione **IN CASO DI RISCATTO (PARZIALE E TOTALE):**

La richiesta di riscatto può essere fatta solo dall'Aderente (o l'esercente la Patria Potestà/il Tutore).

Nel caso in cui l'Aderente si rivolga al soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto, le operazioni risulteranno più veloci e semplici, anche mediante l'uso di modulistica che contiene tutte le informazioni necessarie e **le dichiarazioni sottoscritte potranno essere autenticate direttamente dall'incaricato.**

RISCATTO PARZIALE:

Nel caso di richiesta di riscatto per INOCCUPAZIONE:

- modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione;
- per cessazione attività lavorativa superiore a 12 mesi: documentazione comprovante la causa e la data di inizio dello stato di disoccupazione - es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, DID, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro purché riporti la specifica dell'avvio della procedura di cui alla Legge 223 del 1991, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali – ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo di richiesta di liquidazione.

Nel caso di richiesta di riscatto per ricorso da parte dell'azienda a procedure di MOBILITA', CASSA INTEGRAZIONE guadagni ordinaria o straordinaria di almeno 12 mesi:

- modulo di richiesta di liquidazione;
- per Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria e Ordinaria: lettera di collocazione in Cassa Integrazione;
- per mobilità: lettera di comunicazione dell'inizio mobilità.

RISCATTO TOTALE:

Nel caso di richiesta di riscatto per INOCCUPAZIONE:

- modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione
- documentazione comprovante la causa e la data di inizio dello stato di disoccupazione - es. copia del certificato di chiusura della Partita IVA, DID, comunicazione dell'azienda dalla quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro, copia delle lettera di dimissioni o di licenziamento, copia della sentenza di fallimento dell'azienda o documentazione relativa ad altre procedure concorsuali ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo di richiesta di riscatto.

Nel caso di richiesta di riscatto per INVALIDITÀ PERMANENTE con riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo:

- modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- documentazione dell'ASL di competenza attestante l'invalidità superiore ai 2/3;

Nel caso di richiesta di riscatto per PERDITA DEI REQUISITI

- modulo di richiesta liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- documentazione idonea a comprovare l'avvenuta cessazione dello status di lavoratore (ad esempio, DID ovvero DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO CHE ATTESTI CHE IL SOGGETTO NON STA SVOLGENDO ATTIVITÀ LAVORATIVA allegata);
- documentazione comprovante lo stato di attuale disoccupazione.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato presso cui il contratto è stato sottoscritto oltre alla documentazione sopra riportata, oltre alla compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione presente sul sito della Compagnia www.Athora.it, anche la seguente documentazione:

- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS e Dichiarazione PEP;
- In caso di riscatto per invalidità permanente firma del Consenso al trattamento dei dati.

TRASFERIMENTI

A seguito della richiesta di trasferimento verso altra forma pensionistica complementare viene data esecuzione nel termine massimo **di sei mesi**

dal ricevimento della richiesta dell'Aderente o dal ricevimento dell'autorizzazione del Fondo ricevente. Il Fondo ricevente deve essere adeguato alla disciplina di cui al D.Lgs n. 252/2005 – se precedente – a condizione che tutta la documentazione richiesta e sotto riportata pervenga all'Impresa almeno 45 giorni prima della scadenza del suddetto termine.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- modulo di trasferimento con l'indicazione del Fondo verso il quale trasferire la propria posizione, l'indicazione dell'intestatario del conto e del codice IBAN della nuova forma pensionistica complementare (individuale o collettiva);
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- qualora l'Aderente trasferisca la propria posizione individuale alla forma pensionistica complementare alla quale abbia facoltà di accesso in relazione ad una nuova attività lavorativa prima del periodo minimo di permanenza di due anni, l'aderente dovrà documentare tale nuova attività e la nuova forma pensionistica.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato oltre alla documentazione sopra riportata contenuta nel Modulo di trasferimento presente sul sito della Compagnia www.Athora.it, anche la seguente documentazione:

- codice IBAN dell'Aderente;
- Autocertificazione CRS e Dichiarazione PEP;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente.

LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE

L'eventuale liquidazione del capitale al termine della Fase di Accumulo verrà effettuato dall' Impresa **entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria**; qualora la documentazione non fosse completa, i termini per la liquidazione decorreranno dal ricevimento dell'ultimo documento mancante.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto incaricato la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione debitamente compilato e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato;
- Certificato di pensione con indicazione della data di decorrenza oppure della lettera di accettazione della richiesta di pensione da parte dell'Ente Statale o dalla Cassa erogante la prestazione ovvero documentazione comprovante l'acquisizione e la decorrenza dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- Eventuale autocertificazione che attesti lo stato di casalinga: in tale eventualità, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo a condizione che l'Aderente si trovi in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso il Soggetto incaricato (intermediario) con cui il contratto è stato sottoscritto, oltre la documentazione sopra riportata, andranno prodotti:

- Richiesta di liquidazione sottoscritta, completa di indirizzo di domicilio e di corrispondenza (se diverso da quello di residenza) e di codice IBAN dell'Aderente;
- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapiti dell'Aderente: telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'Aderente;
- Copia di un valido documento di identità in corso di validità;
- Autocertificazione CRS e Dichiarazione PEP.

EROGAZIONE RITA

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione venga effettuata presso il Soggetto Incaricato che gestisce il contratto, la documentazione necessaria sarà la seguente:

- Modulo di richiesta di liquidazione RITA, debitamente compilato e sottoscritto;
- Fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'Aderente;
- attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza mediante estratto contributivo dell'Ente nonché l'inoccupazione a seguito di cessazione dell'attività di lavorativa, resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000;
- conferma della cessazione dell'attività lavorativa: è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore, certificato di chiusura della partita I.V.A o documento equivalente per chi non ha la partita I.V.A)

Se la RITA viene scelta per INOCCUPAZIONE"

- attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (DID); è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore) ovvero, DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DELLO STATO DI NON OCCUPAZIONE allegata al modulo;

La richiesta deve essere fatta o presso il soggetto incaricato presso cui è gestito il contratto o utilizzando l'apposito modulo di richiesta RITA

presente sul sito internet della Compagnia (www.Athora.it).

Nello stesso modulo, l'Aderente deve dichiarare se:

- intende destinare alla "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" l'intera posizione individuale oppure parte di essa, specificando la percentuale richiesta;
- intende mantenere o trasferire il "Montante RITA" nel comparto più prudentiale; rappresentato dalla Gestione Interna Separata collegata al contratto (per i PIP) o nel comparto destinato al TFR (per i FPA) o se intende mantenere lo stesso nel comparto/comparti in cui risulta già investita la Posizione individuale al momento dell'accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della RITA.

Qualora siano riscontrate irregolarità nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento nei limiti stabiliti.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro i termini stabiliti, decorso i quali sono dovuti gli interessi legali a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

EROGAZIONE RENDITA

Al termine della Fase di Accumulo, la rendita verrà erogata dall'Impresa dopo il ricevimento di tutta la documentazione indicata nella sezione FASE DI EROGAZIONE.

Art. 21 - CEDIBILITA', SEQUESTABILITA', PIGNORABILITA'

Le prestazioni pensionistiche così come le anticipazioni sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli stessi istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 22 - TRASFORMAZIONE

Il presente Contratto non può, in nessun caso, essere trasformato in altro tipo di Contratto.

Art. 23 - TASSE E IMPOSTE

Le imposte, presenti e future, dovute sugli atti dipendenti dal Contratto sono a carico dell'Aderente o dei Beneficiari o degli aventi diritto, secondo le Norme di Legge vigenti.

Art. 24 - FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell'aderente o dei Beneficiari.

Si rammenta che il D.Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Si rinvia al decreto sopraindicato, oltreché al decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. Le istanze di mediazione nei confronti della Società devono essere inoltrate per iscritto a: Athora Italia S.p.a., Mura di Santa Chiara, 1, 16128 Genova, e-mail: mediazione@athora.com, pec: legale@pec.athoraitalia.it.

PARTE II – RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

Art. 1 - COS'E'

L'Aderente titolare di reddito di lavoro che si trovi in possesso dei Requisiti richiesti per usufruire della RITA, di cui alla successiva sezione, e che cessi dal rapporto di lavoro, può volontariamente anticipare il momento del pensionamento, avvalendosi, in tutto o in parte, della Posizione individuale accumulata presso la forma pensionistica complementare di appartenenza, per fruire di una rendita temporanea decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti, e fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

Art. 2 - QUALI REQUISITI SONO NECESSARI

L'aderente, **con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari**, può richiedere che la prestazione pensionistica complementare sia erogata, in tutto o in parte, sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), se si trova in uno dei seguenti due casi:

- a) Cessazione dell'attività lavorativa;
- b) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni dalla cessazione dell'attività lavorativa;
- c) Maturazione, alla data della richiesta, di un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza oppure
 - a) Cessazione dell'attività lavorativa;
 - b) Inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
 - c) Raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine di cui alla precedente lettera b).

Art. 3 - COME VIENE DETERMINATA

L'aderente indica nella richiesta quanta parte della posizione individuale maturata destinare alla RITA.

Se l'aderente non destina alla RITA l'intera posizione individuale, conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in rendita e in capitale sulla posizione individuale residua.

La Compagnia continua a gestire sia la parte di posizione individuale destinata alla RITA sia la posizione individuale residua, con attribuzione dei relativi rendimenti.

Salva diversa volontà dell'Aderente da esprimersi al momento della richiesta, il montante destinato alla RITA verrà riversato automaticamente dall'Impresa nel Comparto più prudente della forma pensionistica complementare rappresentato dalla **Gestione Interna Separata**. Le rate da erogare sono ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario dei comparti in cui la parte di posizione individuale destinata alla RITA è investita.

Le periodicità di erogazione della RITA **è trimestrale**.

Le rate della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" sono determinate dall'Impresa con cadenza trimestrale ed erogate anticipatamente mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aderente all'atto della richiesta entro l'ultimo giorno del mese di valorizzazione.

La Compagnia quindi determina:

- a) il numero di rate di RITA dovute dalla data di determinazione della rendita temporanea (inclusa) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa);
- b) per l'eventuale componente in Fondi Interni, relativamente a ciascun Fondo:
 - il numero di quote del Montante RITA;
 - il numero di quote del Montante rendita temporanea da disinvestire per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il numero di quote di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;
 - l'importo del controvalore della prima rata viene determinato in base al valore quota rilevato alla prima data di disinvestimento utile successiva alla data di determinazione della rendita temporanea;
- c) per l'eventuale componente nella Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE
 - il capitale maturato relativo al Montante rendita temporanea, comprensivo delle rivalutazioni intercorse fino al 31/12 dell'anno precedente;
 - l'importo della frazione di capitale maturato del Montante rendita temporanea da liquidare per l'erogazione di ciascuna rata periodica, che si ottiene dividendo il capitale maturato di cui al punto precedente per il numero di rate di rendita dovute;

d) l'importo complessivo della prima rata di rendita temporanea.

All'importo così determinato, verranno sottratte le relative imposte nonché un costo amministrativo pari a **5 euro**.

L'importo della prima rata di rendita unitamente alla data di decorrenza della stessa verrà tempestivamente comunicato dall' Impresa all'Aderente.

Ad ogni ricorrenza annua il "Montante RITA" viene rivalutato con le modalità e nella misura stabilita nella Clausola di Rivalutazione.

In caso di decesso dell'Aderente in corso di percezione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" il residuo montante corrispondente alla rate di rendita non erogate, ancora in fase di accumulo, sarà liquidato unitamente all'eventuale rimanente capitale costituente la Posizione individuale secondo quanto stabilito per la prestazione in caso di decesso, ai medesimi Beneficiari designati e, in mancanza di designazione, seguendo le regole previste per la previdenza complementare.

Art. 4 - MODIFICA DEL COMPARTO RELATIVO ALLA RITA

L'Aderente può variare il comparto nel quale si trovi allocato il montante destinato al pagamento della RITA, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto stesso; l'Impresa applicherà i costi previsti nella documentazione contrattuale per la riallocazione della posizione individuale. La variazione del comparto dovrà essere richiesta dall'Aderente con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto al giorno di riferimento per la valorizzazione e avrà effetto dalla rata di rendita immediatamente successiva; qualora non fossero rispettati i predetti termini, la variazione del comparto verrà effettuata dall' Impresa con riferimento alla rata di rendita relativa al trimestre successivo a quello della richiesta.

Art. 5 - REVOCA DELLA RITA

L'Aderente può revocare l'erogazione della RITA mediante apposita documentazione disponibile sul sito dell' Impresa; la revoca determina la cessazione del relativo pagamento a partire dalla prima rata successiva al sessantesimo giorno dalla data di richiesta della cessazione stessa; al momento della richiesta l'Aderente può richiedere di trasferire il "Montante RITA" residuo eventualmente allocato nel Comparto prudente individuato dalla forma pensionistica ad altro Comparto, nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza e nel rispetto delle norme di prodotto previste per la riallocazione. Una volta revocata, la RITA non potrà più essere riattivata.

In caso di Trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intenderà automaticamente revocata e verrà trasferita l'intera Posizione individuale.

Art. 6 - REGIME FISCALE (RITA)

Alle rate di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" si applicano i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni pensionistiche dall'art. 11, comma 10, del Decreto lgs. 252/2005.

PARTE III – FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

Art. 1 - DETERMINAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA

In caso di vita dell'Aderente alla scadenza della Fase di Accumulo, ovvero in epoca successiva in caso di prosecuzione volontaria, il capitale maturato a tale data sarà convertito totalmente o parzialmente in una rendita vitalizia rivalutabile pagabile in rate annuali posticipate.

L'Aderente ha la possibilità di chiedere all' Impresa che la rendita annua vitalizia rivalutabile venga corrisposta in rate posticipate di periodicità annuale, semestrale, trimestrale o mensile.

Tale richiesta dovrà essere effettuata almeno **sessanta giorni** prima della data in cui l'Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica.

L'Aderente che ha maturato il diritto alla prestazione pensionistica può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima.

La rendita annua vitalizia si ottiene dividendo per 1.000 il montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo, al netto dell'eventuale quota da convertire in forma di capitale, e moltiplicando il risultato così ottenuto per i coefficienti di conversione in rendita riportati nel seguente Allegato 2 "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA".

I coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) suddetti possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP.

La rendita annua vitalizia viene annualmente rivalutata sulla base di quanto disciplinato al punto A "MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN EROGAZIONE", dell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" che segue.

L' Impresa si impegna a trasmettere almeno quattro mesi prima della data di scadenza della Fase di Accumulo una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili alla scadenza, con evidenza dei relativi costi e coefficienti di conversione in rendita che risulteranno in vigore all'epoca della corresponsione della prestazione pensionistica.

Entro i sessanta giorni precedenti la data di scadenza della Fase di Accumulo, l'Aderente ha la possibilità di richiedere, in alternativa all'erogazione di una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in rate posticipate, una delle seguenti forme di rendita rivalutabile erogabili in modo posticipato:

a) una rendita annua certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia corrisposta all'Aderente per i primi cinque o dieci anni (a sua scelta in fase di richiesta) e successivamente vitalizia. In caso di decesso dell'Aderente - nei primi cinque o dieci anni - la rendita verrà corrisposta alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta in modo certo, sia successivamente in cui è corrisposta in modo vitalizio;

b) una rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile, in misura minore, corrisposta all'Aderente finché sia in vita e successivamente, in misura totale o per la quota di reversibilità scelta, alla persona da lui indicata quale Beneficiario designato. L'importo di tale rendita si rivaluterà, nella misura indicata nell'Allegato 1 "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" sia nel periodo in cui è corrisposta all'Aderente, sia, in caso di decesso, se corrisposta ai Beneficiari designati.

A scelta dell'Aderente l'Impresa può erogare, unitamente alla rendita, una prestazione in forma di capitale fino ad un massimo del 50% del valore del capitale maturato, tenendo conto delle somme già erogate a titolo di anticipazione per le quali non si è provveduto al reintegro; in tale circostanza l'importo della rendita viene proporzionalmente ridotto.

Anche questa richiesta dovrà essere effettuata **almeno sessanta giorni prima rispetto alla data in cui si matura il diritto alla prestazione pensionistica**.

Il limite del 50% di cui sopra non si applica agli Aderenti che, sulla base della documentazione prodotta, risultino iscritti alla data del 28 aprile 1993 a Forme pensionistiche complementari istituite entro il 15 novembre 1992 e che non abbiano esercitato il diritto di riscatto totale a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione.

Qualora l'importo annuo della rendita pensionistica, che si ottiene convertendo il 70% dell'intera posizione maturata alla scadenza della Fase di Accumulo al lordo delle eventuali anticipazioni non reintegrate, risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Aderente può richiedere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato.

Le condizioni e le modalità di erogazione della rendita saranno effettuate in base alle norme in materia di previdenza integrativa individuale, in vigore all'epoca di erogazione della prestazione in forma di rendita.

Art. 2 - DATA DI DECORRENZA DELL'EROGAZIONE

La data di decorrenza della rendita coincide con la data di scadenza della Fase di Accumulo fatta salva la facoltà dell'Aderente di proseguire la contribuzione al Contratto oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore di una forma di previdenza complementare.

Art. 3 - MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELLA RENDITA

Per tutti i pagamenti dell'Impresa, l'Aderente deve preventivamente consegnare alla stessa i documenti, necessari a verificare l'effettiva esistenza del diritto al pagamento. Le domande di liquidazione, con allegata la documentazione richiesta, devono:

- preferibilmente pervenire all'Impresa, per il tramite la Banca intermediaria del contratto e previa compilazione del Modulo di

richiesta di liquidazione;

- In alternativa, essere inviate direttamente ad Athora Italia S.p.A., – Ufficio Portafoglio- Mura di Santa Chiara, 1 - 16128 Genova a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via mail all'indirizzo PIP_Futuro previdenza@athora.com.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata dalla seguente documentazione:

- **Modulo di richiesta di liquidazione-PRESTAZIONI PENSIONISTICHE**, debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto; le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal soggetto della Banca intermediaria del contratto, distributore con cui si è sottoscritto in contratto;
- **Certificato di pensione** con indicazione della data di decorrenza oppure della lettera di accettazione della richiesta di pensione da parte dell'Ente Statale erogante ovvero documentazione comprovante l'acquisizione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e la decorrenza dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza;
- Eventuale **autocertificazione che attesti lo stato di casalinga**; in tale eventualità, la prestazione pensionistica potrà essere erogata solo a condizione che l'Aderente si trovi in possesso dei requisiti anagrafici utili per l'accesso all'assegno sociale;
- documento comprovante l'esistenza in vita dell'Aderente da esibire con periodicità annuale almeno un mese prima della scadenza della ricorrenza annua della rendita;
- In caso di variazione del conto corrente bancario l'Aderente dovrà darne comunicazione all'Impresa tempestivamente in considerazione del frazionamento prescelto rispetto alla data di corresponsione della successiva rata di rendita;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'Aderente;

Inoltre, nel caso in cui il cliente **opti per la rendita certa**, occorre aggiungere le seguenti informazioni:

- Cognome e nome del beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Beneficiario in caso di premorienza durante il godimento della rendita certa.
- Codice fiscale del beneficiario;
- Sesso del beneficiario;
- Luogo e data di nascita del beneficiario;
- Recapito telefonico ed e-mail del beneficiario.

E se invece opta per la **rendita vitalizia reversibile**, occorre aggiungere:

- Percentuale di reversibilità;
- Cognome e nome del reversionario;
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'eventuale Reversionario;
- Codice fiscale del reversionario;
- Sesso del reversionario;
- Luogo e data di nascita del reversionario;
- Recapito telefonico ed e-mail del reversionario.

Nel caso in cui la richiesta di liquidazione NON venga effettuata presso soggetto la Banca intermediaria del contratto, oltre alle informazioni contenute nel Modulo di richiesta di liquidazione presente sul sito della Compagnia www.Athora.it, occorrerà anche la seguente documentazione:

- Dichiarazione sottoscritta dall'Aderente con l'indicazione dei contributi che non sono stati dedotti e che non saranno oggetto di deduzione fiscale relativi all'anno in corso e all'anno precedente;
- Recapito telefonico e/o indirizzo e-mail/ PEC dell'aderente;
- Copia di un valido documento di identità.
- Autocertificazione CRS e dichiarazione PEP.

La Compagnia si riserva di chiedere l'ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Verificata la sussistenza del diritto al pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto dopo il ricevimento della documentazione suindicata ed entro trenta giorni dal termine del periodo di rateazione prescelto.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

Art. 4 - FASE DI EROGAZIONE

L'Impresa inizia a corrispondere la rendita all'Aderente in via posticipata: la prima rata viene perciò liquidata al termine del periodo di rateazione prescelto.

Di conseguenza, in caso di decesso dell'Aderente, l'erogazione della rendita viene a cessare con l'ultima scadenza di rata precedente la data del decesso a meno che non ricorrano i presupposti per la liquidazione della rendita reversibile o certa.

Non è possibile riscattare la rendita in corso di pagamento.

Art. 5 - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE, BASI DEMOGRAFICHE E FINANZIARIE

L'ammontare della rendita annua vitalizia iniziale si ottiene moltiplicando il capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo per i coefficienti di conversione come indicato sopra.

Tali coefficienti variano in base:

- all'età dell'Aderente all'epoca della conversione,
- alla generazione di appartenenza,
- alla rateazione prescelta.

I coefficienti di conversione sono determinati tenendo conto:

- della speranza di vita residua dell'Aderente, in base alle proiezioni demografiche adottate;
- di un rendimento atteso pari allo 0,0% annuo (tasso di interesse composto), implicito nei coefficienti di conversione in rendita, degli investimenti operati dall'Impresa;
- di un caricamento dell'1,25% sul valore capitale della rendita, per le spese sostenute dall'Impresa in fase di erogazione della rendita.

Come indicato al successivo "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE" i coefficienti di conversione potrebbero essere rideterminati dall'Impresa sulla base delle rilevazioni demografiche e delle condizioni finanziarie. In ogni caso tale rideterminazione dei coefficienti non avrà effetto nei casi indicati al successivo Art. "RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE".

Nell'Allegato 2 "TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA" che segue vengono riportati - distinti in base all'anno di nascita dell'Aderente e alla rateazione prescelta - i coefficienti di conversione, per 1.000,00 euro di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo.

Art. 6 - RIDETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI

Durante la fase di accumulo:

- le **basi demografiche** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche nazionali qualificate e all'esperienza statistica del portafoglio dell'Impresa, con le modalità e nella misura previste nel Documento sulle rendite;

- le **basi finanziarie** utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate qualora, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle Compagnie di Assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP.

Durante la fase di erogazione della rendita, non possono essere modificate le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita.

In caso di modifica delle basi demografiche e/o finanziarie, i nuovi coefficienti di conversione in rendita sono:

- **applicati ai contributi versati successivamente alla variazione**
- **utilizzati per rideterminare la rendita relativa ai contributi versati prima della data di entrata in vigore della variazione.**

Le variazioni non si applicano in ogni caso a chi, già aderente alla data di introduzione delle variazioni stesse, esercita il diritto alla prestazione pensionistica **nei 3 anni successivi**.

Athora Italia comunica per iscritto all'aderente le variazioni con un preavviso di **almeno 60 giorni rispetto alla data di efficacia** delle variazioni stesse, ferma restando la possibilità dell'aderente di trasferire le disponibilità derivanti da questo contratto ad altra forma di previdenza complementare.

ALLEGATO 1 - CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

La Compagnia, sulle componenti investite nella Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE, riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito indicate.

Il Contratto prevede due distinte fasi con regole differenti di rivalutazione:

- Fase di Accumulo: durante la quale viene costituito il capitale in base ai versamenti complessivamente effettuati (piano di versamenti); Il Capitale si rivaluta ad ogni 31/12 di ciascun anno.
- Fase di Erogazione della Rendita: durante la quale il capitale, maturato nella fase precedente, viene utilizzato per l'erogazione di una rendita vitalizia. La rendita si rivaluta ad ogni anniversario annuo.

FASE DI ACCUMULO

A. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE

Il rendimento effettivo annuo della Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE è quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che vanno dal 1° novembre al 31 ottobre di ciascun anno. Quindi ad ogni anniversario di polizza, il tasso della Gestione Separata preso a riferimento sarà quello certificato sul periodo novembre – ottobre (12 mesi) dell'anno precedente.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento effettivo annuo della Gestione Separata, al netto della eventuale Overperformance di cui sotto, una commissione di gestione pari a **1,20%**.

Qualora il rendimento effettivo annuo della Gestione Separata sia superiore al 3,00% (Overperformance), il valore della commissione di gestione sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti per ogni un decimo di punto percentuale (+0,10%) superiore tale soglia.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

Per ciascun versamento investito nella Gestione separata, nel corso della Fase di Accumulo, l'Impresa assicura un Tasso Minimo Garantito annuo pari allo 0%, la Società, quindi, garantisce il consolidamento del capitale rivalutato al 31/12 di ogni anno.

L'Impresa garantisce la conservazione del Capitale assicurato investito nella Gestione Separata per tutta la Durata della Fase di Accumulo, comprensiva quindi della eventuale fase di erogazione della RITA; pertanto, la misura annua di rivalutazione **non potrà mai essere negativa**.

B. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

Nella Fase di Accumulo, l'anniversario del contratto è ad ogni 31/12 e, durante il primo anno, la rivalutazione avverrà pro-rata temporis, ossia per il tempo trascorso dalla data di decorrenza ed il 31/12 seguente, successivamente al primo anno avverrà ad ogni 31/12.

Ad ogni anniversario del Contratto, il Capitale assicurato viene rivalutato secondo le seguenti regole:

- il capitale in vigore al precedente anniversario viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione sopra indicata;
- le quote di capitale derivanti dai contributi periodici, versamenti aggiuntivi, contributi datoriali, quote di TFR, trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari o versamenti derivanti da operazioni di Switch dai Fondi Interni Assicurativi, nei dodici mesi precedenti l'anniversario in cui viene effettuata la rivalutazione, vengono invece aumentate dell'interesse derivante dalla capitalizzazione delle stesse quote di capitale, secondo la misura di rivalutazione sopra indicata, per il tempo trascorso tra la data di investimento di ogni singolo pagamento ed il suddetto anniversario 31/12;
- la somma dei due precedenti importi è diminuita delle eventuali "quote" di capitale disinvestite dalla Gestione Interna Separata, tramite Riscatti, anticipazioni, rate di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) eventualmente erogate e operazioni di Switch verso i Fondi Interni Assicurativi, effettuati nel corso degli ultimi 12 mesi, ciascuno rivalutato in pro-rata per il tempo trascorso tra la data di disinvestimento e la ricorrenza annua del Contratto.

Il capitale verrà rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

Nei casi di capitale in caso di riscatto, di trasferimento, di anticipazione, di decesso dell'aderente, di termine della fase di accumulo, se la data di richiesta non coincide con un anniversario 31/12, il Capitale assicurato viene rivalutato per il tempo trascorso tra l'ultimo anniversario e la data di riferimento dell'operazione.

FASE DI EROGAZIONE DELLA RENDITA

A. MISURA ANNUA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN EROGAZIONE

Anche nella fase di erogazione, il rendimento effettivo annuo della Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE è quello realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi che vanno dal 1° novembre al 31 ottobre di ciascun anno. L'anniversario della rendita annua sarà quello in cui è avvenuta la conversione in rendita alla fine della fase di erogazione. Quindi ad ogni anniversario di polizza, il tasso della Gestione Separata preso a riferimento sarà quello certificato sul periodo novembre – ottobre (12 mesi) dell'anno precedente.

In questa fase, la misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento effettivo annuo della Gestione Separata,

eventualmente al netto della Overperformance di cui sotto, una commissione di Gestione pari a **0,75%**.

Qualora il rendimento effettivo annuo della Gestione Separata sia superiore al 3,00% (Overperformance), il valore della commissione di Gestione sopra definito è incrementato di 0,03 punti percentuali assoluti per ogni decimo di punto percentuale (+0,10%) superiore tale soglia.

La misura annua di rivalutazione coincide con il beneficio finanziario come sopra definito.

È prevista una misura minima Garantita pari allo 0%.

Per tutta la Durata della Fase di Erogazione la misura annua di rivalutazione **non potrà mai essere negativa**.

B. MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN EROGAZIONE

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita in godimento, la rendita annua all'anniversario della data di decorrenza della rendita immediatamente precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A precedente.



ALLEGATO 2 – TABELLE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Gli elementi costitutivi dei Coefficienti di conversione in rendita in vigore sul presente prodotto hanno le seguenti caratteristiche tecniche:

- tavola di sopravvivenza (Base Demografica): A62 D pesata 40%maschi e 60% femmine;
- tasso d'interesse tecnico: 0%;
- spese di erogazione rendita: 1,25%;
- spese di frazionamento infrannuale: 1,00% semestrale; 1,5% trimestrale; 2,00% mensile.

Fa parte integrante della valutazione demografica la "correzione" dell'età attraverso la somma algebrica all'età effettiva dell'Aderente del fattore di adeguamento (chiamato age-shifting) in funzione della rispettiva generazione di appartenenza (anno di nascita).

Nel caso di rendita reversibile, la correzione dell'età va eseguita sia sull'aderente sia sull'età della testa reversionaria.

Generazione	Correzione età
fino al 1907	7
dal 1908 al 1917	6
dal 1918 al 1922	5
dal 1923 al 1927	4
dal 1928 al 1939	3
dal 1940 al 1948	2
dal 1949 al 1957	1
dal 1958 al 1966	0
dal 1967 al 1977	-1
dal 1978 al 1988	-2
dal 1989 al 2000	-3
dal 2001 al 2013	-4
dal 2014 al 2020	-5
oltre 2021	-6

Di seguito vengono riportate le Tabelle dei coefficienti di conversioni in rendita pagabile in rate posticipate espresse per euro 1.000,00 di capitale maturato alla scadenza della Fase di Accumulo; di seguito le ipotesi utilizzate nell'elaborazione dei coefficienti

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia per diverse rateazioni della rendita per 1.000 euro di Capitale

Età corretta dell'aderente	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
50	25,184	24,932	24,806	24,680
51	25,813	25,555	25,426	25,297
52	26,473	26,208	26,076	25,944
53	27,166	26,894	26,758	26,622
54	27,894	27,615	27,475	27,336
55	28,659	28,373	28,229	28,086
56	29,466	29,171	29,024	28,876
57	30,316	30,013	29,861	29,710
58	31,215	30,903	30,747	30,591
59	32,167	31,845	31,684	31,524
60	33,176	32,844	32,678	32,512
61	34,246	33,903	33,732	33,561
62	35,382	35,028	34,851	34,675
63	36,591	36,225	36,042	35,859
64	37,877	37,498	37,308	37,119
65	39,248	38,855	38,659	38,463

66	40,714	40,307	40,104	39,900
67	42,287	41,864	41,653	41,441
68	43,977	43,538	43,318	43,098
69	45,798	45,340	45,111	44,882
70	47,763	47,285	47,046	46,807
71	49,886	49,388	49,138	48,889
72	52,187	51,665	51,404	51,143
73	54,682	54,135	53,862	53,588
74	57,392	56,818	56,531	56,244
75	60,341	59,738	59,436	59,134



ESEMPIO:

I coefficienti devono essere utilizzati come di seguito:

(montante maturato alla scadenza della Fase di Accumulo da convertire in rendita)/1.000 per coefficiente /frazionamento

Un individuo nato nel 1978, nell'anno 2040 maturerà il diritto alla prestazione pensionistica e convertirà 500.000 euro in Rendita Vitalizia. Nel 2040 avrà un'età anagrafica di 62 e, sommando la "correzione dell'età" corrispondente alla sua generazione, dovremo trovare il coefficiente in prossimità di 60 anni.

Se sceglie una rendita pagabile annualmente, dovrà calcolare: $500.000 \times 33,176 / 1.000$. Avrà quindi una rendita annua di 16.588,00 euro.

Se volesse un pagamento della rendita mensile, il suo coefficiente di conversione sarebbe **32,512** e pertanto, a parità di capitale da convertire, avrebbe **$500.000 \times 32,512 / 1.000$** , e quindi una rendita annua di 16.256 euro, pari ad una rata mensile di 1.354,67 euro (16.256 euro/12).

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA CERTA PER 5 ANNI POI VITALIZIA

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 5 anni, per diverse rateazioni della rendita per 1.000 euro di Capitale.

Età corretta dell'aderente	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
50	25,172	24,920	24,794	24,668
51	25,800	25,542	25,413	25,284
52	26,458	26,193	26,061	25,928
53	27,148	26,877	26,741	26,605
54	27,874	27,595	27,456	27,316
55	28,637	28,350	28,207	28,064
56	29,440	29,146	28,998	28,851
57	30,287	29,984	29,833	29,682
58	31,182	30,870	30,714	30,558
59	32,129	31,808	31,647	31,486
60	33,131	32,800	32,634	32,469
61	34,194	33,852	33,681	33,510
62	35,322	34,969	34,792	34,615
63	36,520	36,155	35,972	35,789
64	37,794	37,416	37,227	37,038
65	39,151	38,760	38,564	38,368
66	40,601	40,195	39,992	39,789
67	42,154	41,732	41,522	41,311
68	43,819	43,381	43,162	42,943
69	45,608	45,152	44,924	44,696

70	47,532	47,057	46,819	46,582
71	49,605	49,109	48,861	48,613
72	51,841	51,322	51,063	50,804
73	54,253	53,710	53,439	53,168
74	56,857	56,289	56,004	55,720
75	59,671	59,074	58,776	58,477

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI POI VITALIZIA

Tabella dei coefficienti di conversione in rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo nei primi 10 anni, per diverse rateazioni della rendita per 1.000 euro di Capitale.

Età corretta dell'aderente	Rateazione annuale	Rateazione semestrale	Rateazione trimestrale	Rateazione mensile
50	25,134	24,882	24,757	24,631
51	25,756	25,499	25,370	25,241
52	26,409	26,145	26,013	25,881
53	27,093	26,822	26,687	26,551
54	27,811	27,533	27,394	27,255
55	28,565	28,279	28,136	27,994
56	29,358	29,064	28,918	28,771
57	30,193	29,891	29,740	29,589
58	31,074	30,763	30,607	30,452
59	32,003	31,683	31,523	31,363
60	32,986	32,656	32,491	32,326
61	34,025	33,685	33,515	33,344
62	35,125	34,773	34,598	34,422
63	36,289	35,926	35,745	35,563
64	37,523	37,148	36,961	36,773
65	38,832	38,444	38,250	38,056
66	40,223	39,821	39,620	39,419
67	41,702	41,285	41,076	40,868
68	43,275	42,842	42,626	42,410
69	44,949	44,500	44,275	44,050
70	46,729	46,262	46,028	45,794
71	48,619	48,133	47,890	47,647
72	50,623	50,117	49,864	49,610
73	52,742	52,215	51,951	51,687
74	54,977	54,427	54,153	53,878
75	57,326	56,752	56,466	56,179

ESEMPI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA REVERSIBILE

Esempi di calcolo della rendita vitalizia reversibile. La rendita annua si ottiene moltiplicando il capitale oggetto di conversione per il coefficiente e dividendo il risultato per 1000.

Nelle tabelle sottostanti sono riportati a titolo esemplificativo i coefficienti di conversione relativi ad alcune combinazioni di età dell'aderente e del soggetto reversionario con diverse percentuali di reversibilità scelte dall'aderente all'atto della conversione.

Età corretta dell'aderente

65

Età corretta del soggetto reversionario

70

Rateazione	Reversibilità:	
	100%	Reversibilità: 50%
annuale	35,219	37,124
semestrale	34,867	36,753
trimestrale	34,691	36,568
mensile	34,515	36,382

Età corretta dell'aderente **60**

Età corretta del soggetto reversionario **65**

Rateazione	Reversibilità:	
	100%	Reversibilità: 50%
annuale	30,047	31,534
semestrale	29,746	31,218
trimestrale	29,596	31,061
mensile	29,446	30,903



ALLEGATO 3 – I REGOLAMENTI

Regolamento Gestione Separata ATHORA ITALIA - LINEA VALORE

Art. 1 – Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Athora Italia S.p.A. (di seguito “Impresa”), che viene contraddistinta con il nome GESTIONE SEPARATA ATHORA ITALIA - LINEA VALORE e indicata di seguito come “ATHORA ITALIA - LINEA VALORE”.

Art. 2 – La valuta di denominazione di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE è l’Euro.

Art. 3– Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE decorre dal 1 novembre fino al 31 ottobre dell’anno successivo.

Art. 4 – L’obiettivo della gestione è la conservazione del patrimonio ed il suo graduale e costante incremento nel medio–lungo periodo, adottando le politiche di investimento di seguito riportate:

- L’Impresa investe le risorse principalmente in:
 - strumenti finanziari di tipo obbligazionario denominati in Euro e negoziati in mercati regolamentati, aventi rating creditizio di livello investment grade e connotati da un elevato grado di liquidabilità, puntando ad una diversificazione per emittenti, in particolar modo governativi e sovranazionali, e per scadenze coerente con gli impegni verso gli assicurati; l’investimento può essere realizzato sia direttamente, sia attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento;
 - strumenti finanziari di credito, quali prestiti verso piccole e medie imprese, investimenti nel settore immobiliare commerciale e residenziale, crediti commerciali e investimenti in infrastrutture, anche attraverso il finanziamento a lungo termine di progetti (cd. «project finance»); tali investimenti sono realizzati per mezzo di fondi di investimento specializzati;
- gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono residuali e riguardano principalmente titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente operanti;
- l’eventuale impiego di altri investimenti può avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche;
- l’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati può avvenire a fini di copertura con lo scopo di ridurre il rischio di investimento, ovvero al fine di proteggere il valore di singole attività o di un insieme di attività, oppure allo scopo di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di utilizzo previsti dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e qualora l’impiego non generi un incremento significativo del rischio di investimento;
- al fine di assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, viene limitato fino ad un massimo del 10% del valore di mercato del portafoglio complessivo la quota di investimenti in titoli obbligazionari emessi o garantiti da soggetti appartenenti ad Athora Holding Ltd o dalla stessa controllati.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Strumenti Finanziari – obbligazionari	massimo 100%
Strumenti Finanziari – credito	massimo 30%
Strumenti Finanziari – azionario	massimo 10%
Altri investimenti	massimo 20%

Art. 5 – ATHORA ITALIA - LINEA VALORE raccoglie esclusivamente le risorse relative a piani individuali pensionistici assicurativi attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita, rivolti a tutti i segmenti di clientela dell’Impresa, senza alcuna specificità.

Art. 6 – Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazione rivalutabili collegati ad ATHORA ITALIA - LINEA VALORE, in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Art. 7 – Il presente regolamento è conforme alle norme stabilite dal Regolamento ISVAP n. 38 del 3/6/2011 e successive modifiche e integrazioni, e potrà essere oggetto di eventuali modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente, oppure a fronte di mutati criteri gestionali con l’esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per l’assicurato.

Il presente regolamento potrà essere modificato anche in caso di fusione o scissione della gestione separata, come disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 14 del 18/2/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8 – Su ATHORA ITALIA - LINEA VALORE gravano unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione, le spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, le imposte e le tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, il contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Fondo Pensione. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Art. 9 – Eventuali utili, derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione, verranno attribuiti alla gestione separata.

Art. 10 – Il tasso medio di rendimento di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE viene così determinato:

i) Il tasso medio di rendimento annuo si ottiene rapportando il risultato finanziario netto, diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione e aumentato della quota del Fondo utili di cui all’art. 11, al valor medio delle attività di ATHORA

ITALIA - LINEA VALORE nello stesso periodo.

ii) Per “risultato finanziario netto” si intende la somma dei proventi finanziari di competenza del periodo di osservazione, conseguiti dagli investimenti di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese di cui all’art. 8. Sono compresi gli utili e le perdite effettivamente realizzati nel periodo di osservazione e gli eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata.

iii) Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività, vale a dire al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione o al valore di mercato all’atto dell’iscrizione in ATHORA ITALIA - LINEA VALORE per i beni già di proprietà dell’Impresa.

iv) Per “valore medio” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito e della consistenza media annua di ogni altra attività di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione in ATHORA ITALIA - LINEA VALORE ai fini della determinazione del rendimento.

Art. 11 – L’Impresa costituisce un “Fondo utili” dove accantonare le eventuali plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione, riferite ad attività di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE. Il Fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata. L’Impresa, per ogni periodo di osservazione, stabilisce la quota di Fondo utili che va ad aumentare il risultato finanziario netto della gestione separata di cui all’art. 10, secondo criteri che garantiscano la stabilità dei rendimenti nel tempo e la parità di trattamento di tutti gli assicurati. Le plusvalenze nette realizzate accantonate nel Fondo utili concorrono interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento entro il tempo massimo di 8 anni dall’accantonamento.

Art. 12 – ATHORA ITALIA - LINEA VALORE è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24/02/98 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, la quale attesta la rispondenza di ATHORA ITALIA - LINEA VALORE al presente regolamento. In particolare, sono certificati: la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione; l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dall’Impresa sulla base delle riserve matematiche; il risultato finanziario netto di cui all’art. 10; la corretta costituzione del Fondo utili di cui all’art 11 e l’attribuzione della quota di Fondo utili al rendimento della gestione separata.

Art. 13 – Il presente regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “ATHORA FUTURO FLESSIBILE”

1 - Istituzione e denominazione del Fondo

Athora Italia S.p.A. (la “Società”) ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo previdenziale (il “Fondo”) denominato “ATHORA FUTURO FLESSIBILE”. Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: il Fondo appartiene alla categoria “Bilanciato” ed adotta uno stile di gestione flessibile.

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Basso.

Parametro di riferimento: poiché la politica di investimento è flessibile, non risulta possibile individuare un benchmark rappresentativo dello stile di gestione adottato. Pertanto, si considera la volatilità annua attesa come indicatore sintetico di rischio, che per il fondo interno in oggetto, ed in coerenza con l’orizzonte temporale del fondo, ha come obiettivo un range annuale compreso tra il 3% e l’8%. La volatilità è calcolata considerando la deviazione standard dei rendimenti uniperiodali (settimanali) del Fondo rilevati per un periodo di 1 anno.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti caratterizzati da attività finanziarie di tipo obbligazionario ed azionario, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo.

Gli investimenti di tipo azionario sono consentiti con un’incidenza sul valore complessivo netto del Fondo compresa nel range 0%-80%. Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i Paesi membri dell’Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe il Fondo sono quote di OICR/ETF, denominate prevalentemente in Euro, che principalmente investono in titoli azionari e titoli obbligazionari quotati in mercati regolamentati, senza alcuna particolare specializzazione settoriale. La liquidità su depositi bancari a vista è contenuta.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario Globale	20%	100%
Azionario Globale	0%	80%

Fattori di rischio:

Il Fondo investe in OICR/ETF denominati prevalentemente in Euro ed al loro interno vi possono essere investimenti in valuta diversa dall'Euro e il Fondo è pertanto soggetto al rischio di cambio.

Poiché il Fondo investe nel comparto azionario, il valore dell'investimento potrà pertanto subire nel tempo variazioni anche significative.

Il Fondo investe anche in strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi da uno Stato Sovrano o da un'impresa e pertanto è soggetto a un rischio di credito.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Le politiche di investimento si basano sullo studio della probabile evoluzione delle variabili macroeconomiche, quali ciclo economico e politiche monetarie e fiscali, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute.

L'asset allocation del Fondo viene costruita impostando la volatilità ex-ante del portafoglio, basata su osservazioni storiche delle volatilità di ciascuna asset class che lo compone, nel range definito e la gestione del portafoglio mira ad aggiustare tale asset allocation al fine di mantenere la volatilità attesa in tale intervallo.

L'asset allocation mira a massimizzare il rendimento atteso dato il profilo di rischio target attraverso tecniche quantitative di gestione del portafoglio.

Il processo di selezione degli investimenti è basato sulla valutazione di parametri sia quantitativi che qualitativi, sullo stile di gestione prevalente e sulla massa di importi gestiti.

Il controllo della rischiosità, misurata principalmente in termini di volatilità del portafoglio (deviazione standard), viene effettuato tramite sistematiche rilevazioni al fine di verificare che questa si mantenga entro il profilo di rischio predefinito.

Gli OICR/ETF di tipo obbligazionario avranno una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio principalmente orientata verso titoli di debito emessi da Stati Sovrani, Istituzioni Sovranazionali o da altri emittenti, comunque con rating investment grade ed in ogni caso il complesso degli investimenti che non soddisfi detta condizione non potrà superare il 5% del totale delle attività del fondo.

Le scelte di investimento sono effettuate in base alla selezione degli OICR/ETF che tiene conto delle politiche di investimento dei singoli OICR/ETF e del loro stile di gestione in relazione all'andamento dei mercati. Ogni Fondo si riserva di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Non è ammesso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati se non in parte residuale attraverso OICR/ETF con la finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei fondi, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo stesso.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata da OICR collegati.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;

- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente pro-quota e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
 - gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare.
- Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 1,80% per anno, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici ed il contributo di vigilanza dovuto alla Covip ai sensi di legge;
- i bolli e le imposte di bollo.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti. Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 - Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 - Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO "ATHORA FUTURO AZIONARIO"

1 - Istituzione e denominazione del Fondo

Athora Italia S.p.A. (la "Società") ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un fondo interno assicurativo previdenziale (il "Fondo") denominato "ATHORA FUTURO AZIONARIO". Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società, nonché da ogni altro fondo interno gestito.

Il Fondo è ripartito in quote di pari valore. Il valore del patrimonio del Fondo non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche

costituite dalla Società per i prodotti le cui prestazioni sono espresse in quote del Fondo stesso.

2 - Caratteristiche e obiettivo del Fondo

Categoria del Fondo: il fondo appartiene alla categoria "Azionario".

Profilo di rischio: Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio - Alto.

Parametro di riferimento: la politica di investimento del Fondo Interno non consente di individuare un benchmark rappresentativo della politica di gestione adottata. Pertanto, si considera la volatilità annua attesa come indicatore sintetico di rischio che, per il fondo interno in oggetto, ed in coerenza con l'orizzonte temporale del fondo, ha come obiettivo un range compreso tra l'8% e il 15%. La volatilità è calcolata considerando la deviazione standard dei rendimenti uniperiodali (settimanali) del Fondo rilevati per un periodo di 1 anno.

Valuta di denominazione: Euro.

Obiettivo di gestione: La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti caratterizzati principalmente da attività finanziarie di tipo azionario, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo.

Le aree geografiche di riferimento per gli investimenti sono i Paesi membri dell'Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.

Investimenti: le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR/ETF, denominate prevalentemente in Euro, che principalmente investono in titoli azionari e in parte residuale in titoli obbligazionari quotati in mercati regolamentati. La liquidità su depositi bancari a vista è contenuta.

Gli attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione:

COMPARTO	MINIMO	MASSIMO
Obbligazionario Globale	0%	40%
Azionario Globale	60%	100%

Fattori di rischio:

Il Fondo investe in OICR/ETF denominati prevalentemente in Euro ed al loro interno vi possono essere investimenti in valuta diversa dall'Euro e il Fondo è pertanto soggetto al rischio di cambio.

Poiché il Fondo investe principalmente nel comparto azionario, il valore dell'investimento potrà pertanto subire nel tempo variazioni anche significative.

Il Fondo investe in parte residuale in strumenti finanziari di tipo obbligazionario emessi da uno Stato Sovrano o da un'impresa e pertanto è soggetto a un rischio di credito.

Il Fondo è ad accumulazione, ovvero senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

3 - Caratteristiche gestionali

Le politiche di investimento si basano sullo studio della probabile evoluzione delle variabili macroeconomiche, quali ciclo economico e politiche monetarie e fiscali, nonché sulle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse e delle valute.

L'asset allocation del Fondo viene costruita impostando la volatilità ex-ante del portafoglio, basata su osservazioni storiche delle volatilità di ciascuna asset class che lo compone, nel range definito e la gestione del portafoglio mira ad aggiustare tale asset allocation al fine di mantenere la volatilità attesa in tale intervallo.

L'asset allocation mira a massimizzare il rendimento atteso del portafoglio investimenti dato il profilo di rischio target attraverso tecniche quantitative di gestione.

Il processo di selezione degli investimenti è basato sulla valutazione di parametri sia quantitativi che qualitativi, sullo stile di gestione prevalente e sulla massa di importi gestiti.

Il controllo della rischiosità, misurata principalmente in termini di volatilità del portafoglio (deviazione standard), viene effettuato tramite sistematiche rilevazioni al fine di verificare che questa si mantenga entro il profilo di rischio predefinito.

Gli OICR/ETF di tipo obbligazionario avranno una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio principalmente orientata verso titoli di debito emessi da Stati Sovrani, Istituzioni Sovranazionali o da altri emittenti, comunque con rating investment grade ed in ogni caso il complesso degli investimenti che non soddisfa detta condizione non potrà superare il 5% del totale delle attività del fondo.

Le scelte di investimento sono effettuate in base alla selezione degli OICR/ETF che tiene conto delle politiche di investimento dei singoli OICR/ETF e del loro stile di gestione in relazione all'andamento dei mercati. Ogni Fondo si riserva di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Non è ammesso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati se non in parte residuale attraverso OICR/ETF con la finalità di gestione efficace di portafoglio e di copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nei Fondi, coerentemente con il profilo di rischio del Fondo stesso.

La Società può affidare la gestione degli investimenti del Fondo ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società mantiene l'esclusiva responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo e adotta procedure di controllo interno finalizzate alla verifica del rispetto dei criteri di investimento e di esposizione al rischio previsti dal Regolamento.

Il Fondo può investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo cui appartiene la Società ("OICR collegati"), ovvero

in altri strumenti finanziari emessi da imprese del gruppo cui appartiene la Società.

In tal caso, sul Fondo non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR collegati acquistati. Inoltre, non verranno addebitate al Fondo le commissioni di gestione relative per la quota parte rappresentata degli OICR collegati.

4 - Costituzione e cancellazione delle quote del Fondo

La costituzione delle quote comporta il contestuale incremento del patrimonio del Fondo in misura pari al controvalore in Euro delle quote costituite, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro costituzione.

La cancellazione delle quote del Fondo viene effettuata dalla Società in misura uguale agli impegni venuti meno relativamente al prodotto collegato, le cui prestazioni sono espresse in quote dello stesso Fondo.

La cancellazione delle quote comporta il contestuale prelievo dal patrimonio del Fondo del controvalore in Euro delle quote cancellate, in base al valore unitario delle quote stesse quale rilevato il giorno della loro cancellazione.

5 – Valutazione del patrimonio del Fondo e calcolo del valore unitario della quota

Il valore delle quote del Fondo è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato.

Il valore netto complessivo del Fondo viene determinato in base ai valori di mercato delle attività, al netto delle passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione.

Il valore delle attività nel Fondo viene determinato nel seguente modo:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi maturati e non ancora incassati viene valorizzato al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione del giorno di valorizzazione ovvero sulla base dell'ultima quotazione disponibile precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non negoziati su un mercato regolamentato avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo nel giorno di valorizzazione, ovvero si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato;
- le quote di OICR sono valutate al NAV del giorno di valorizzazione ovvero all'ultimo valore disponibile precedente;
- i titoli espressi in una valuta diversa dall'Euro sono convertiti in Euro sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione, ovvero sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile precedente; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
- le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR sono calcolate e attribuite giornalmente pro-quota e verranno accreditate al Fondo con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.
- gli eventuali crediti di imposta maturati verranno attribuiti al Fondo e accreditati all'inizio di ogni anno solare.

Il valore delle passività (tra le quali le spese e le commissioni di cui all'art. 6) viene valorizzato al valore nominale.

Il valore unitario delle quote del Fondo è ottenuto dividendo il valore netto complessivo del Fondo per il numero delle quote in circolazione del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote aggiornato viene pubblicato sul sito internet della Società.

6 - Spese a carico del Fondo

Le spese a carico del Fondo, trattenute dalla Società, sono rappresentate da:

- le commissioni di gestione del Fondo, fissate nella misura del 2,10% per anno, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato; le commissioni sono comprensive delle eventuali commissioni di gestione riconosciute all'intermediario abilitato cui è stata affidata la gestione degli investimenti del Fondo;
- le spese sostenute dalla Società di revisione per le attività di verifica sul Fondo previste dalla normativa, calcolate e attribuite giornalmente pro-quota;
- le spese di amministrazione e custodia degli strumenti finanziari, compresa la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici;
- gli oneri inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- le spese e commissioni bancarie dirette inerenti alle operazioni sulla disponibilità dei depositi bancari;
- la quota di pertinenza sia delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici che del contributo di vigilanza dovuto alla Covip ai sensi di legge;
- i bolli e le imposte di bollo.

Sul Fondo Interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso.

7 - Revisione contabile

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta al Registro dei revisori legali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che ne attesta la rispondenza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti dal Regolamento e la corretta valutazione delle attività del Fondo.

8 - Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi a eventuali variazioni della normativa primaria e secondaria vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento non sia sfavorevole ai Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate ai Contraenti.

9 – Fusione tra fondi

Il Fondo potrà essere oggetto di fusione con altri fondi interni assicurativi della Società che abbiano caratteristiche simili. La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Società potrà adottare per motivi particolari, tra i quali accrescere l'efficienza della gestione degli investimenti, rispondere a mutate condizioni degli scenari economici e finanziari, per esigenze di tipo organizzativo e per ridurre eventuali effetti negativi sui Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata a valori di mercato, avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo fondo avvenga senza perdite di valore, oneri o spese per i Contraenti e che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Ai Contraenti sarà inviata preventivamente un'adeguata informativa, che riguarderà gli aspetti della fusione che abbiano un rilievo per i Contraenti.

10 – Periodo di deroga a salvaguardia dell'investimento

Al fine di salvaguardare il valore dell'investimento dei Contraenti, se per almeno 12 mesi il valore netto complessivo del Fondo risulterà inferiore ad una certa soglia individuata dalla Società, tale per cui non sia possibile perseguire efficientemente la gestione degli investimenti delineata nel presente Regolamento, e/o le spese a carico del Fondo di cui all'art. 6 abbiano un impatto significativo sul valore unitario delle quote, la Società può derogare a quanto previsto negli artt. 2 e 3 e investire la totalità del patrimonio del Fondo in quote di OICR del comparto monetario o strumenti finanziari assimilabili e liquidità su depositi bancari a vista. Tale periodo di deroga potrà essere interrotto qualora venissero meno le condizioni che lo hanno determinato.

Nel periodo di deroga le commissioni di gestione di cui all'art. 6 non potranno essere superiori all'1% per anno, calcolate e addebitate giornalmente pro-quota sulla base dell'ultimo valore netto complessivo del Fondo determinato.

Ai Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa preventiva, riguardo alle motivazioni per cui la Società intende derogare a quanto previsto agli artt. 2 e 3, le commissioni di gestione che verranno applicate nel periodo di deroga e le condizioni che determineranno l'eventuale fine della deroga.